

## 6. Personaggi

1729-1741:

« ...Sono venute in mente alcune pretenzioni... »

Dall'Archivio Diocesano emerge la documentazione  
sulla controversia fra due agricoltori di San Foca  
e la Parrocchia di Sedrano a partire da una donazione del 1598

di Enzo Marigliano

### 1. Metodo di ricerca e descrizione dei fascicoli esaminati

Oggetto di questa ricerca, svolta presso l'Archivio storico Diocesano, sono gli atti relativi ad una controversia insorta fra due contadini, padre e figlio, di San Foca e la Parrocchia Sedrano. Si tratta di due fascicoli interni al Faldone n. 1 degli antichi Atti parrocchiali sulla cui costa è apposta la dicitura «*Parrocchia di Sedrano – Documenti antichi – dal 1525 al 1843*». Al più corposo dei due è stato assegnato il n. 5, ed è una sorta di grossolano quaderno della dimensione di cm. 32,2 x 21,5 composto da 61 facciate scritte e 16 bianche, la maggior parte cucite fra loro e tenute assieme da una copertina che, in realtà, non è altro che carta più robusta realizzata incollando e pressando fra loro più fogli. Quest'ultima reca la dicitura: «*H2 Processo della V. da' Chiesa di Sedrano con Paolo Rosa di Sedrano*». Al suo interno, inseriti fra le pagine bianche, ho trovato tre foglietti, apparentemente insignificanti. Come vedremo, invece, il loro contenuto si rivelerà decisivo e segnerà la conclusione effettiva, pur se ambigua, dell'intera vicenda. Il secondo fascicolo, cui è stato assegnato il n. 6, è molto meno ampio: 28 facciate scritte ed 1 sola bianca, per un totale di 15 fogli della dimensione di cm. 30 x 20,8 scuciti e riuniti per piccoli blocchi, a similitudine di quando si piegano a metà e s'inseriscono fra loro i fogli A3 per fotocopiatrici. I curatori dell'Archivio<sup>2</sup> li hanno posti in una cartellina azzurra, cui è stata apposta la dicitura, battuta a macchina, «*Sommario degli Atti della Chiesa di San Giacomo per il processo contro il Sig. Pietro Rosa di San Foca*», frase che riprende quella originaria apposta in alto sul primo dei fogli antichi<sup>3</sup>. Quando ho iniziato lo studio di questo fascicolo, tutti i documenti non erano in ordine cronologico, né recavano numeri di pagina progressivi. Per ricomporre la successione degli eventi ho confrontato il contenuto, decisamente più ordinato, del fascicolo n. 5, per accertarmi dell'ordine che stavo assegnando alle carte del n. 6. In generale lo stato di conservazione d'entrambe le raccolte è buono, anche se in alcune pagine l'inchiostro s'è mantenuto leggibile rispetto ad altre in cui è sbiadito; circa le facciate bianche, solo quattro recano parziali tracce di scrittura sottostante andata definitivamente perduta, il che permette d'affermare che tutte le altre, volutamente, non furono utilizzate dall'estensore.

Una volta riordinato il materiale del fascicolo n. 6 ho capito che, nelle intenzioni iniziali del compilatore, esso avrebbe dovuto raccogliere la sintesi dei documenti prodotti *esclusivamente* dalla Chiesa di Sedrano; poco per volta, però, dovendo spiegare le ragioni ed i comportamenti della Parrocchia, egli s'è trovato costretto a dover riferire anche della posizione della controparte fornendo, in tal modo, e forse senza volerlo, il quadro generale della lite come trattata ben più corposamente nel fascicolo n. 5.

Due ultime notazioni: innanzitutto, si sarà notato che il titolo del fascicolo n. 5 cita, quale attore della lite contro la Parrocchia, un tal «*Paolo di Rosa di Sedrano*» mentre quello n. 6 parla di un «*Sig. Pietro di Rosa di San Foca*». Per tutta la prima fase dello studio non riuscivo a comprendere la ragione di questa incongruenza ipotizzando un errore dell'amanuense; il contenuto degli atti, invece, esclude l'ipotesi dell'errore materiale proprio nel titolo. Tutto s'è chiarito solo quando, quasi alla fine della ricerca è apparso chiaro lo sfondo dell'intera storia.

L'altro problema è legato al fatto che entrambi i Fascicoli usano, genericamente, la locuzione «Parrocchia». Desideravo

## 6. Personaggi

dare un nome al parroco che si trovò coinvolto nella lite con i Di Rosa e, per farlo, sono ricorso ad una ricerca sui nomi dei cappellani, mansionari o sacerdoti a diverso titolo succedutisi a Sedrano<sup>4</sup>, rilevando che dal 24 aprile 1724 al 18 marzo 1740 il parroco fu Pre Giacomo Cattaruzza cui successe, dal 3 aprile 1740 al 5 novembre 1742, Pre Michele Lanoia, nativo di Valvasone. È molto verosimile che *entrambi* siano stati coinvolti nella vicenda.

Per quel che riguarda l'atto di donazione da parte di Natalia, invece, è impossibile identificare con esattezza il parroco che ne fu beneficiario in quanto il primo nome accertato nella cronotassi è quello di fra Garcia (Garsia) da Cremona, beneficiario in quanto commendatario dei redditi da cappellania di Sedrano il 23 novembre 1490 che, però, nel 1598 doveva essere morto da tempo; il successivo nome disponibile è quello di Pre Giovanni-Maria Ofreddi (o Offreddi) officiante dal 27 maggio 1625. Fra le due date un buco documentale, per cui nulla sappiamo di chi fosse parroco nel 1598.

### 2. Alle origini della controversia

L'origine *ufficiale* della controversia reca la data del 19 Settembre 1729.

Per difendere i propri interessi, però, la Parrocchia di Sedrano, mette in campo, fin dall'inizio, una dichiarazione risalente al 7 febbraio 1598 ed è questo particolare che rende molto interessante l'intera vicenda poiché è da tale data che dobbiamo partire per dipanare la matassa, a dire il vero ingarbugliata, della storia<sup>5</sup> tanto che persino l'anonimo estensore del fascicolo n.6 sente l'esigenza di far chiarezza, inaugurando la prima pagina con l'abbozzo d'un grossolano albero genealogico<sup>6</sup> della famiglia dell'attore principale della controversia, così disegnato:


Partendo da questi pochi cenni ho cercato di ricomporre il quadro familiare; purtroppo, nonostante le indagini sui registri di battesimi, matrimoni e morti della Parrocchia di Sedrano, non sono riuscito a risalire ad alcun dato anagrafico dei nomi citati poiché erano tutti originari di San Foca, il cui intero Archivio parrocchiale è andato distrutto, o meglio, volontariamente (e colpevolmente) bruciato per giorni e giorni<sup>7</sup>.

L'apertura formale della lite avviene da parte di

Pietro<sup>8</sup>, lontano discendente dell'omonimo "dètto Fracàs". In più punti, infatti, è citato quale diretto antagonista anche se, poi, gli atti formali depositati sono quasi sempre a nome di Paolo. Il padre, dunque, faceva firmare al figlio gli atti mentre era lui a sollevare le lamentele: ecco spiegata la contraddizione nei titoli dei due fascicoli.

Il primo documento è il punto di partenza riconosciuto da *entrambe* le parti in lite, a cui, tuttavia, ciascuno attribuisce una chiave di lettura sua propria. «1598 – 7 febbraio. Natalia, figlia di Pietro di Rosa dètto "Fracàs" e Mattia De Candido da Maniago, suo marito, cedono alla nostra Venerata Chiesa di Sedrano due pezze di terra, una dètta "Praornese" e l'altra dètta "Viali"<sup>10</sup> di ragione del Maso dètto "da Michiel di Rosa"<sup>11</sup> che possedevano detti luoghi, in pagamento di frumento, qual da tempo immemorabile esigeva nostra Chiesa da Pietro di Rosa "Fracàs" e poi da tutti uguali eredi.»

L'estensore del fascicolo n. 6, conscio del fatto che questo documento rappresenta il punto da cui prendere le mosse, non si limita a ricopiarlo ma, operando in realtà arbitrariamente, estrapola dal



## 6. Personaggi

fascicolo n. 5 stralci ben più ampi da altri, e molto successivi, documenti, dipanatisi dal 1598 al 1666 realizzando un “collage” il cui scopo sembra essere quello di dimostrare che la pattuizione iniziale fra i di Rosa e la Parrocchia sarebbe stata ben più ampia di quel che dice il documento originario: sarà questo il tema che percorrerà tutta la controversia! Di fronte a questo “collage” un primo quesito: potremmo parlare d’un falso, pratica, in effetti, molto diffusa nel medioevo<sup>12</sup>? Esaminati gli atti mi sono convinto si tratti, in realtà, della trascrizione d’accordi verbali intervenuti nel tempo fra Natalia e Mattia de Candido, o fra i loro primi eredi (Ciprian, Domenico o Michiel), e la Parrocchia, che solo successivamente si sono trasformati in note a “futura memoria”.

«...detta Natalia, in pagamento ed estinzione di questa contribuzione cede alla Chiesa li due campi, uno detto “Praornese” e l’altro detto “Viali” e questi pure liberi e un piccolo agrario chiamato “Artese” a metà di San Lorenzo il di cui capitale non importa definire e perché la stessa importava qualche cosa di più del capital dovuto alla Chiesa e del capital dell’agrario sborsiamo il di più in contante alla istessa Natalia. Item, datti questi due campi li abbiam sempre, d’indi in poi, possessi affittandoli ora all’uno ora all’altro, ora uniti ora separati... »

Sin qui l’estensore ricostruisce il “punto di vista” parrocchiale; d’or in avanti, forse non casualmente!, la narrazione si fa “super partes”, il che ci permette d’ipotizzare che lo scritturale non fosse il Parroco o il fabbriciere ma un soggetto “terzo” rispetto ai contendenti, ad esempio un cancelliere<sup>13</sup>, che dev’essersi reso conto dell’opportunità di passare ad una trascrizione più asettica. Nel merito, resta il fatto che la Parrocchia, grazie a quest’antica pattuizione, si dice certa della continuità delle proprie prerogative sui due appezzamenti di terreno, non tanto, o meglio, non solo per la cessione avuta da Natalia, ma soprattutto perché sostiene d’aver sborsato un’imprecisata quantità di moneta sonante a copertura della differenza di valore aggiunto determinata dal sovrappiù ricevuto, ovvero dal terreno detto “Artese”, in località San Lorenzo<sup>14</sup>, ritenuto di scarso interesse. Qui, però, dobbiamo prestare attenzione a tre particolari: il primo, che sarà costante nel tempo percorrendo tutta la controversia, rappresentato dal fatto che l’interesse *principale* della Parrocchia si concentra, fin dall’inizio, sui campi “Praornese” e “Viali”; il secondo che, almeno in questa fase, non si fa alcun cenno a problemi con gli eredi di Natalia, il che fa intuire che fra le parti esistevano relazioni, quantomeno, di buon vicinato fino alla comparsa sulla scena di Pietro; il terzo, infine, che la cifra che sarebbe stata versata in sovrappiù non verrà mai quantificata: né dalla Parrocchia, né dalla controparte, “dimenticanza” quanto mai strana, se si considera l’importanza di questo punto in tutta la polemica. Nel frattempo, però, la Parrocchia va avanti per la sua strada: si considera proprietaria dei campi “Praornese” e “Viali” e ne dispone a piacimento, come dimostrato da due documenti: «1666 – 7 Aprile. Concordiamo a semplice affitto a Sebastian Maniago di San Focca il campo “Praornese” per frumento annuo.» «1670 – 17 Luglio. Affittiamo ancora a detto Sebastian Maniago di San Focca il suddetto campo “Praornese” per istessa quantità di frumento annuo de li medesimi anni addietro. Ivi et ibi affittiamo anche a Giacomo De Steffano il campo “Viali” anch’esso per frumento annuo.»

In particolare questa seconda pattuizione non è irrilevante: attesta che nessuno degli eredi di Natalia e Pietro di Rosa “Fracàs” avessero, sino a quel momento, eccepito *sul metodo* delle fittanze. Intanto sono trascorsi già 109 anni dalla cessione del 7 settembre 1598 e la Parrocchia da corso ad un nuovo atto di fittanza: sarà proprio quest’atto ad innescare la polemica.

«1707 – 24 febbraio. Affittiamo ambi pezzi di terra a Pietro, figlio di Giacomo di Rosa coll’obbligo di pagar l’affitto all’anno e inoltre di pagar al Comune di San Focca parte di frumento all’anno. [...dicembre...] Giacomo di Rosa, conduttore, ha pagato senza contrasto alcuno finché è vissuto. Dopo di Giacomo ha pagato anco Pietro, suo figlio, per molti anni. Ma finalmente a Pietro, sono venute in mente alcune pretenzioni sopra questi beni, a motivo delle quali pretenzioni ha principiato a difficoltare e a negar di pagare e come lui decide di fare il figlio Paolo.»

Facciamo attenzione: questo testo non è attribuibile integralmente all’anno 1707, poiché la frase posta dopo l’indicazione “dicembre” asserisce che anche Pietro pagò regolarmente gli affitti “... per molti anni ...” il che dimostra che lo scritturale ha unificato più testi per giungere al punto decisivo: che Pietro ad un certo punto avanza delle pretese.

Merita riflettere anche su un altro aspetto: è ragionevole supporre che l’affitto a favore di Pietro di Rosa rappresentasse una consuetudine così da far lavorare la terra agli eredi dei donatori cinquecenteschi. Se così fosse non sarebbe poi così inverosimile ipotizzare che quel Sebastian Maniago avesse relazioni d’indiretta parentela con i di Rosa ed, inoltre, che saremmo in presenza di taciti accordi in atto dal 1598. Con quest’atto, Pietro, lontano erede di

## 6. Personaggi

Natalia, diventa fittavolo d'entrambi i terreni ("Praornese" e "Viali") che in origine appartenevano alla sua famiglia: chissà quanto avranno rimuginato nelle lunghe serate invernali nella stalla, il luogo più caldo per riunioni familiari, sullo strano destino toccato in sorte a quelle terre; forse nacquero in quel frangente le "...pretenzioni..." che indussero Pietro a "...*principiare a difficoltare e a negar di pagare...*".

Quali siano state la natura di tali "pretenzioni" è chiarito solo ventisette anni dopo, con la "scritta" del 19 settembre 1729 che apre formalmente la controversia.

*«1729 – 19 Settembre. Si presenta una scritta con la quale [...egli...] chiama in giudizio la sua ideata pretenzione dato che in fatto, dopo che Natalia Candido ha dato in pagamento alla Chiesa questi beni, i beni stessi sono sempre stati affittati alla casa dell'A<sup>15</sup> e che la casa dell'istesso non solo ha pagato affitto alla Chiesa e il soprabbene ma che inoltre ha pagato un altro agrario infisso sopra li beni stessi di soldi 7 all'anno, quell'agrario dicesi di San Lorenzo ed è diverso da li "Praornese" e "Viali", dico, perciò stimo, obbligato a ripagare dal 5 febbraio 1598 in poi, che sono cento e quaranta anni<sup>16</sup>. Pretende dire<sup>17</sup> che questi due campi sono di ragion ad esser soggetti ad un Maso della Casa dei Rosa per il qual Maso egli e altri esposti pagano un annuo censo e che però debbiano andar a pagar il censo istesso cavatto<sup>18</sup> la rata, che può cader sopra li detti due campi e di un altro campo detto "delli Olmi". Avendo anco Paolo in pendenza di causa preteso far seguir la rata, chiede che la rata istessa sia confermata e che la nostra V.da Chiesa siano obbligati a pagarla e per il passato e per l'avvenire. Quanto al resto Pietro<sup>19</sup> esser pronto a rilascia(re) i beni detti in ordine, previo il pagamento de li miglioramenti fatti col compenso degli affitti a senso della Legge.»*

In pratica, Pietro di Rosa, consenziente il figlio Paolo, vuole ridiscutere, per la prima volta, l'accordo del 1598 partendo dal presupposto che il fondo di San Lorenzo abbia un valore produttivo decisamente superiore a quello "...il di cui capitale non importa definire..." (come recitava l'antico atto). Pone, di conseguenza, il problema della rateizzazione di quel che dovrebbe pagare alla Chiesa di Sedrano da quel lontano 1598 chiedendo sia valutato quanto realmente prodotto non solo dal terreno di San Lorenzo ma anche da quello detto "delli Olmi" di cui, a dire il vero, si parla qui per la prima volta, il tutto perché il lavoro svolto avrebbe prodotto, nel tempo, miglioramenti tali da dover essere anch'essi valutati.

### 3. Inizia la vertenza

A questo punto del fascicolo n. 6 il testo non riferisce più *descrizioni di fatti* ma entrano in campo decisioni operative tali da farmi ritenere sia intervenuta l'autorità giudiziaria<sup>20</sup>, che, tuttavia, agisce con molta cautela: senza istruire un vero e proprio processo<sup>21</sup>, muovendosi per passi successivi, assumendo decisioni parziali, seguendo la controversia con l'evidente intento di mediare.

Tale e tanta cautela non deve meravigliare: il fatto che fra i litiganti vi fosse una Parrocchia non può che aver messo sull'avviso l'autorità giudiziaria, attenta ad evitare eccessivi strappi col mondo ecclesiastico, e, nel contempo, impegnata a non schierarsi contro gl'interessi dei due querelanti (Pietro e Paolo di Rosa) che, in piccole comunità come quelle di Sedrano e San Foca, è probabile godessero d'un qualche riconosciuto prestigio<sup>22</sup>.

Il punto di forza su cui agire per un'azione di mediazione appare subito l'ultimo capoverso della nota del 19 Settembre 1729, laddove il firmatario Paolo si dice disposto "...a rilascia(re) i beni detti in ordine, previo il pagamento de li miglioramenti fatti col compenso degli affitti a senso della Legge."

L'estensore del fascicolo n. 6, a questo punto, compilando due intere colonne della seconda facciata, stranamente non aggiunge alcuna nuova data, cosicché all'odierno lettore sembra che tutto sia da considerarsi in perfetta continuità, logica e formale, col testo del 19 Settembre 1729. Esaminando il contenuto delle due colonne, invece, intuimmo che, ancora una volta, l'estensore ha solo sintetizzato decisioni assunte in un arco di tempo ben più dilatato.

*"Udendo ciò, ossia che Pietro si dichiara pronto a rilasciar la terra in ordine abbiamo creduto che sopra non vi abbia ad esser più difficoltà, ma che si concorra subito alla stima de miglioramenti e alla liquidazione degli affitti; e si facciano due cose: rispondiamo alla scritta e rispondendo accettiamo in pro loro il rilascio della terra accordata salva la stima de miglioramenti e la liquidazione delli affitti. Dicimus, che Pietro debba, in primis, ed anche [in] armonia far contar che questi beni sian soggetti alla pretesa di soldi 7 all'anno di entrambi i campi e d'aver pagato la colta stessa; item, che li beni med.mi<sup>23</sup> sian soggetti alla rata, il che fatto si ritengano divisi e debbano ancora esprimersi e sentire le ragioni di legge la quale anco prescrive che li beni della Chiesa debbano, di cinque anni in cinque anni, affittarsi."*

## 6. Personaggi

Si notino qui due cose: l'uso del plurale majestatis ("... abbiamo creduto..."), che confermerebbe un intervento esterno alle parti (realizzare una "stima", ad esempio, appare chiaramente come l'adozione d'uno strumento valutativo "super partes"), e il riferimento non più a Paolo ma a Pietro di Rosa laddove s'afferma che questi, intanto, paghi 7 soldi all'anno, si noti bene, *per i soli* campi "Praornese" e "Viali", mentre la Chiesa ricordi che una prescrizione legislativa stabilisce che essa debba *in ogni caso* affittare i terreni di quinquennio in quinquennio. Cos'è questo, se non un magistrale colpo al cerchio ed uno alla botte, visto che s'aggiunge il perentorio invito ai contendenti a restare in armonia poiché la proposta non pregiudica il futuro ("... si ritengano divisi e debbano ancora esprimersi e sentire le ragioni di legge...")? Del resto il richiamo pacificatorio ha una sua precisa ragion d'essere, dato che la tensione è cresciuta, come testimoniano due documenti:

«1738 – 27 Luglio

*Intimazione. Diamo come atto allo Pietro di Rosa ... [illegibile] ... delli campi di nostra ragion, cioè delli campi detti "Viali", "Praornese" e del campo detto "delli Olmi", non insistendo averli per affittarli come pure che debba far cessare che detti campi sian soggetti a colta in quel di San Lorenzo e di quant'altro ha pagato; non facendo ciò, intimo cessare et intendiamo proseguire coll'azione per il resto de li affitti e vada a di lui mani come capo di Maso, così pure a risarcirlo della somma da lui contribuita per il conto spettante a detti tre pezzi di terra e concesse a tal effetto.»*

«1738 – 8 agosto

*Contr'azione. Risponde Paolo di Rosa<sup>24</sup> con citazione avanti questo Ecc.mo Luogotenente. Esibito perticazione e robbe, fatte dal Perito Alberti sopra l'insistenza nella terra "Praornese" perché della Veneranda Chiesa e l'avversario né possiede, viene ridato frumento 1, avena 1: - 3½. La solita robba chiamata "colta di San Lorenzo" ceduta nel documento 1598 in ragione di soldi 7 all'anno; altra di questa donata al Comune di San Focca dalla partita di Pietro di Rosa. Istesso campo "Viali" viene ridato frumento 1 e 1: - 3½.»*

In sintesi: a Luglio la Parrocchia avvia un'intimazione ad ampio respiro, includendo nel pacchetto in contestazione non solo le terre "Viali" e "Praornese" ma anche il rendimento di quella di San Lorenzo e del campo "delli Olmi". In Agosto, Paolo di Rosa, esibita una "perticazione", accetta le risultanze della perizia Alberti sul terreno "Praornese" ma ricorda quel che paga annualmente fin dal 1598 dalla rendita di San Lorenzo, dal campo "Viali" e al Comune di San Foca; unica stranezza è il silenzio sul campo "delli Olmi". Stando ai documenti, le tesi sono ancora lontane.

A tambur battente la Parrocchia risponde alzando la posta dello scontro.

«1738 – 16 ottobre,

*nostra Chiesa dice d'intimar e si notifica d'aver fatto seguire controllo delle robbe sopra tutte le terre del Maso di Michiel di Rosa, beni che si conducono ad affitto delli ill.mi Co.[nti] di Porzia e che son anche li campi "Praornese" e "Viali", et fatta la robba, campo per campo, come nell'osservazione Alberti e con ancor del consulto del Dottore Zivacco, chè tanto nell'intimar quanto nel conseguir quanto conviene. Come essi beni son anco soggetti al Maso di Casa Co.[nti] di Porzia che per più secoli vi contribuirono le rate che vedonsi descritti né libri e registri di detta Casa.»*

La Parrocchia ha calato un formidabile asso nel momento clou della vertenza: dichiarando che tutti i campi oggetto della controversia sono affittati ai Conti di Porcia mette in campo, quale "alleato", una delle più potenti famiglie nobiliari della destra Tagliamento: i conti di Porcia<sup>25</sup>.

Che può fare, a questo punto, la famiglia di Rosa?

Giunge, tre giorni dopo, tutta sulla difensiva, ma anche colma d'inattesa ed ammirevole dignità, la risposta. Il testo, decisamente lungo (tre pagine fitte)<sup>26</sup>, fino ad oltre metà non aggiunge praticamente nulla di nuovo: ricostruisce il punto di vista della famiglia a partire dal lontano atto del 1589; ribadisce che le rate sono sempre state pagate; ricorda che "... mai la nostra Chiesa abbia [avuto] alcuna molestia né vessatione, avendo avuto anzi l'intero affitto senza mai detrazione né bonificatione..."; richiama i risultati della perizia Alberti e quella, ancor più recente, del Zivacco per cui la Chiesa è stata chiamata "... in compromissorio judicio...". In pratica secondo la famiglia di Rosa, la Parrocchia dovrebbe esser chiamata "... al pagamento in avvenire di dette rate col risarcimento del nostro acquisto che ci aspetta annualmente dalla colta di San Lorenzo per soldi 7 all'anno, di alquanti frumenti all'anno qual nei fatti è da noi stato annualmente contribuito, né di ciò abbiamo alcun risarcimento..." ed è a questo punto che s'inserisce la stoccata in risposta all'aver tirato in ballo la prestigiosa famiglia dei Conti di Porcia: "... che sono cento e quaranta anni che non ci è stato computato di soldi 7 all'anno della colta di San Lorenzo, mentre con tall'aggravio fu pur venduto o fittato, né l'ignoranza di poveri contadini può portar raggiri anco sopra di che ne riprova un giusto conteggio a tirar in ballo li Signori...".

## 6. Personaggi

Controbatte la Parrocchia:

«1738 – 20 Ottobre

*Risposta. Osservata l'intima[zione] colla quale si vorrebbe eludere l'affitto come atto, per parte nostra rilasciato si citerà, animus litis confessande, insistiamo che in primis et anche omnia sia in quant'occorre confermato il contratto stretto il 27 Luglio [1738] cosicché con effetto [...la...] Chiesa nostra conseguisca la dimissione delli pezzi di terra detti "Praornese" e "Viali" e pagamento delli affitti restanti, previa la liquidazione, e compensazione, de li miglioramenti o peggioramenti; il che fatto, e conformemente eseguito, saranno poi solve le ragioni sopra detta istanza ed eccezione di Pietro di Rosa<sup>27</sup> tanto d'ordine che di merito a nostra Chiesa contro l'insistenza stessa. »*

La controversia si acutizza: le acque, evidentemente, non si chetarono ma la Parrocchia, forse proprio per l'inasprirsi delle relazioni, sembra sentire l'esigenza di chiudere presto la faccenda, dovendo fare i conti, per di più, con un male, la lentezza burocratica, che, evidentemente, in Italia ha radici culturali decisamente profonde.

«22 ottobre<sup>28</sup>

*Atto che abbiamo depositato perché le carte siano accelerate con giuramento concernente il nome d'interesse della nostra Chiesa.»*

"L'Atto" depositato assieme al sollecito, è un lunghissimo testo la cui prima parte ricostruisce, per l'ennesima volta, l'interpretazione di parte parrocchiale della vicenda dalla donazione del 1598. Qua e là, però, quasi con *nonchalance*, vengono gettate sul tappeto alcune precisazioni, apparentemente secondarie che, invece, a me pare gettino nuova luce su alcune questioni rimaste (volutamente?) fino a questo momento in ombra.

*"...L'antichissimo possessorio, ed il lungo tempo, avrebbero dovuto frenare il mal intrapreso cimento avverso<sup>29</sup> e per la forza dello stipulato 1598, con cui dalla nostra Chiesa fu ricevuto il fondo in solutum, detratti gli aggravj in quella espressi, colla rispettiva dazione d'un capitale di soldi 2½ sopra la terra ricevuta e rispettivamente assegnata per pagare li soliti aggravj, come furono dalla nostra Chiesa pagati annualmente fin da quel tempo ad presentem."*

Nell'intento di smontare l'impostazione della controparte, la Parrocchia sottolinea la temerarietà dell'azione legale intrapresa dai di Rosa:

*"...se ben avesse(ro) riflettuto, e se fosse stato considerato dal lor defensore<sup>30</sup> non sarebbe(ro) statti consigliati né si sarebbe(ro) indotti(i) alla mal intrapresa mossa d'addimandar in primo loco la "colta di San Lorenzo" anco nel caprizzioso quantitativo per il longo tratto di tempo che dalla nostra Chiesa, à sollievo dè rappresentanti della famiglia dell'antica donatrice Natalia, è statto, infatti pagato per lungo tempo la quantità di frumento che forma la maggior parte dell'agrario. Perciò protestiamo in ampia forma l'inconsistenza della di lui pretesa<sup>31</sup> e che fermamente risponderemo, quando dallo stesso sarà fatto contare quel titolo, ex qua ratione, impedisce la nostra Chiesa e da di lui pagamenti fatti per la "colta di San Lorenzo", sapeva di che saranno salve le nostre competenti ragioni ed eccezioni contro lo stesso. E se poi detti beni come contenuti nel contratto 1598 fossero di ragione del Maso della Ill. ma Casa di Porzia, come viene da noi asserito, va accettato prima il rilascio accordato con di Lui scrittura, salva una più equa liquidazione a compenso de li miglioramenti de jure colli calcoli de li peggioramenti. Dovrà far costatare suo titolo e una legittima identità di fondo essendo detto Maso di Ill.mo Co(nte) di Porzia, anco de jure liberi, et anco facto ciò saranno salve istesso le ragioni di nostra Chiesa. Et anco protestiamo contro ogni altra colta, sine die, sine consule, dalla quale si intendesse cavare qualunque sul concepito affitto".*

Lo scontro, ormai, è a tutto campo con corollario di crescenti tensioni:

«1739 – 23 o 25 Febbraio<sup>32</sup>

*Comunichiamo al Pietro di Rosa che non debba ingerirsi nelle nostre terre di Sedrano e lasciar libero il passaggio alli nostri coloni. Ancora pretendiamo che non debbano far novità sopra le terre da esso contratto ed affitto. »*

Questa nota non produce alcun effetto, visto che, solo due mesi dopo, ne compare un'altra:

«1739 – 13 Aprile

*Relazione d'aver fatto intimare e precisare all'A. di tutti li danni da frutti e specie delli campi detti "Viali" e "Praornese" della nostra Chiesa. Stante l'intimazione fattagli che si dichiaravano pronti anco di pretendere di far sequire la stima de li miglioramenti stante che, senza averne impedito, s'è fatto con mandato il lavoro di dette terre. »*

Giunti a questo punto, che fare? Innanzitutto procedere alla stima delle migliorie eventualmente introdotte,

## 6. Personaggi

considerato che le perizie Alberti e Zivacco, pur riconosciute dalle parti, hanno avuto anch'esse chiavi di lettura diverse. E così, il 27 novembre 1738, la Chiesa inoltra un laconico ma significativo biglietto indirizzato, anche in questo caso significativamente, a Paolo di Rosa e non al padre Pietro, che sembra favorire l'aprirsi d'uno spiraglio al dialogo:

*«Allo Paolo di Rosa diciamo che siamo pronti a far seguire la stima de li miglioramenti a proposito di quella parte di terra de li campi "Praornese" e "Viali".*

Questo è il vero punto di svolta della vicenda.

Il 3 dicembre 1738 viene definito un «Atto» che l'estensore del fascicolo n. 6 ci presenta come risultato accettato da tutti gli attori in campo: potremmo considerarlo come il punto di chiusura della vertenza.

*«Atto. IUSTA per la conferma de la perizia Alberti 22:Ottobre; d'accordo fatta in la quella della terminazione<sup>33</sup> dell'Ecc.mo Zivacco; chiesti li calcoli depurando d'Alberti a liquidar il debito de jure della nostra Chiesa; rilevandosi dalla terminazione Alberti 1738:11:Ottobre attese altri soggetti al Maso de li Ill.mi Co(nti) di Porzia e de li spazi di Michiel di Rosa; li tre pezzi di terra terminanti nel contratto 7:febbraio:1598 e quanti sieno obbligatori alla contribuzione della robba fissata dal perito Alberti al tempo di sua ultima terminazione. JUSTA che la nostra Chiesa resta obbligata alla contribuzione in avvenire di tutta tale roba.»*

In realtà la vicenda non è affatto chiusa: come detto in premessa, fra le pieghe del recto di copertina del fascicolo n. 5, inaspettatamente, ho scoperto, inseriti e piegati in quattro, tre piccoli fogliettini<sup>34</sup> datati 1741 grazie ai quali veniamo a sapere che, due anni dopo l'apparente definizione della vicenda, tutto era ancora in alto mare:

*«1741 - 6 Febbraio*

*Vista la relata del perito Alberti fu Luigi, da l'importo della rata e li pagamenti de li di Rosa a conto delle terre, come pure l'importo delli pagamenti fatti dall'anno agrario della colta di San Lorenzo anche poi la somma rilevante a suo credito abbia a' compensarsi col debito de li restanti affitti e così contribuisca il dovuto di tal affitto dovrà rifarsi alla risposta nostra e si faccia nuova terminazione. Item, riletto li atti e rilevandosi dalla terminazione del 1738 che erasi li terreni soggetti al Maso detto di "Michièl di Rosa", pezzi di terra li confronti a li confinati nel contratto 7 febbraio 1598 et questi obbligatori alla contribuzione della robba fissata dal Perito Alberti fu Luigi al tempo di detta ultima terminazione istà che la nostra Ven.da Chiesa abbia la contribuzione in ora ed in avvenire di detta robba.»*

Semplificando: nel 1741, forse, a seguito del protrarsi delle polemiche fra le parti, il perito Alberti, riconosciuto "super partes" da entrambi i contendenti, rimette nel conto tutti i pagamenti fatti dai di Rosa dal 3 dicembre 1738, includendovi, si badi, esplicitamente i terreni di San Lorenzo e del Maso "di Michièl di Rosa" senza menzionare, invece, ancora una volta, quello "delli Olmi". Riconosce, però, l'esistenza d'un credito da parte della Chiesa che potrebbe essere compensato, ma conclude affermando essere necessaria una nuova confinazione. Se ci si ragiona, almeno in apparenza, un nulla di fatto, tanto che la Parrocchia prosegue l'offensiva:

*«1741 - 29 febbraio*

*Risposta, Accettando li favorevoli risultati dall'odierno atto a' possibilità di così conviene, diciamo: che non attende le delusioni coll'atto stesso continuando in fra quella delli anni passati dovrà, in prima d'ogni altra cosa, fermato e deciso, che in ordine al nostro commercio, costo sia l'anno 1738, debba l'avversario lasciare a' nostra libera disposizione li due pezzi di terra "Praornese" e "Viali" e renderne soddisfatti degli affitti decorsi a norma della locazione 1707:24:febbraio, grazie la stima de li miglioramenti e peggioramenti, cosa alla quale anco contra li propri assensi non ha sinora voluto dar loco, ma aver bensì sempre cavillato e tergiversato, come resulta dalli Atti istessi. Il che fatto ed eseguito formalmente saran viste le ragioni ed eccezioni de le parti sopra le peraltro vastissime documentattioni. Sopra le quali solennemente protestiamo non intender per ora incontrar consenso alcuno, come ci siamo espressi anco colla nostra risposta ottobre 1738 et accordi dicembre istesso anno, quale, in quant'occorre, ripetiamo quanto scritto: Michiel di Rosa e Nando De Bortolo possedeva già Mattia de Candido, ora possesso detto Maso da Pietro di Rosa e suoi eredi per mani dei Rosa detti Ciprian e Pietro colla descrizione delle terre componenti detto Maso e delli possessori e delle terre."*

A questo punto interviene la vera novità: fra febbraio e marzo 1741 muore Pietro di Rosa, fatto che noi scopriamo da un inciso:

*"Addì 17 marzo 1741. A istanza di Paolo, fu Pietro di Rosa<sup>35</sup>, per essersi intimato e notificato alli intravvenienti della Veneranda Chiesa di San Giacomo di Sedrano, che detto di Rosa è ora pronto a rilasciare li beni di detta Ven.da Chiesa giusto il contratto fatto provocare da detti intravvenienti puro con quanto sieno compensati li miglioramenti intravvenuti, innanzi la Beata Vergine altrimenti in caso di mancanza, ossia che non sieno compensati li detti miglioramenti come sopra, sia nullato il commiato fatto et esser*

## 6. Personaggi

*notificato invece a buon fine*

Lo sviluppo successivo degli eventi, c'induce a ritenere che Paolo possa essersi sentito, in qualche misura, "liberato" dal vincolo paterno, scegliendo di chiudere definitivamente la lite.

Il ragionamento, infatti, ora si fa più chiaro: morto il più tenace contraddittore, Pietro di Rosa, la Parrocchia si dice disposta a trovare un accomodamento a partire dalle risultanze delle perizie Alberti e Zivacco. Si chiede alla controparte di rendere la totale disponibilità dei terreni che maggiormente interessano, ovvero "Praornese" e "Viali". Sui restanti campi - "Arteni" a San Lorenzo, Maso "di Michièl di Rosa" e "delli Olmi" - la Chiesa fa proprio il noto adagio: *"un bel tacer non fu mai scritto"*. La soluzione, finalmente, è stata trovata! I fascicoli si chiudono qui e della controversia non si ritrova più alcuna traccia successiva né si sentirà più parlare.

### 4. Le sorprese emerse dai «Catastici 1792 - 1793» di San Foca

Non ci resta, a questo punto, che rispondere a due domande rimaste insolite: dove si trovavano i terreni oggetto della lite? E per quale ragione la Parrocchia, nel 1741, dopo ben 13 anni di *querelle* con i Di Rosa, giunta all'atto conclusivo, non fa alcun cenno ai campi "Arteni" di San Lorenzo, "delli Olmi" e Maso "di Michièl", concentrandosi solo su "Praornese" e "Viali"?

Credo d'aver dato credibile risposta ad entrambi esaminando il «Catastico 1792 - 1793 dell'Archivio Parrocchiale di San Foca», unico documento salvatosi dalla dispersione, ha permesso di scoprire che quelle che per tutta la vertenza sono state presentate, fin dal documento del 7 febbraio 1598, come due singole entità agrarie (*"...due pezze di terra, una detta "Praornese" e l'altra detta "Viali del Maso detto "da Michiel di Rosa..."*"), erano, in realtà, un corpus ben più ampio ed articolato composto da ben 10 campi: 9 costituenti la parte denominata "Praornese", ed uno denominato "Viali". Infatti i Fogli n. 52, 53, 63, 73, 74, 83 e da 93 a 95 si riferiscono ad aree denominate "Praornese", mentre al terreno denominato "Viali" corrisponde il solo catastico n. 72, indicato come *"li Viali di Sopra"*. A proposito di quest'ultimo sono certo trattarsi di quello oggetto della controversia in quanto la descrizione recita: *"...un terreno di pertinenza in San Foca, loco detto "li Viali di Sopra" già contenuto nel Catastico 1729 n. 47 rotolo n. 1662 che confina a mattina con Pietro quondam Osvolda di Rosa; a mezzodì Via Chiesa di San Giacomo di Sedrano, regge Antonio fu Domenico Franceschin; a sera, Gio:Batta quondam Daniele Allegretto con prato e parte Nobil Homo Sig. Francesco Cristofori; a monte: strada Viali di Sopra salvis campi n. 2: - 1: - 184½ di pertinenza V.da Chiesa di Sedrano da tempo immemore, fu Pietro di Rosa "Fràcas"*

Altra conferma del fatto che stiamo esaminando proprio le aree che furono oggetto della controversia la notazione del Foglio n. 83, in cui si parla *"...di terreno di proprietà di Osvolda Fabbro moglie di Michièl detto "Ciprian" di Rosa, regge Gio:Batta fu Zuanne Allegretto."* L'interesse che la Parrocchia dimostrò, con indubbia tenacia, sulle pertinenze "Praornese" e "Viali" è spiegata solo dai disegni e dalle descrizioni, che ci fanno intendere visivamente trattarsi di siti fra loro contermini, di non indifferente ampiezza, tali da finir col costituire un unico vasto comprensorio agrario d'indubbio valore produttivo.

Significativo proprio il caso del Foglio n. 72 inerente l'area detta *"Viall di Soprai"* che si trova proprio fra le aree "Praornese", censite ai successivi Fogli n. 73 e 74. È chiaro, a questo punto, il disegno unificatorio, potremmo dire quasi latifondista ante litteram, sotteso all'azione della Parrocchia.

Quanto fossero interessanti tali aree dal punto di vista produttivo, poi, è chiarito dal descrittivo del Foglio n. 52 che attribuisce al primo pezzo di "Praornese" un'ampiezza di campi 2, 95½ che *"...unitamente al n. 60 sono tenuti a pagar perpetuamente frumento a stara 1 quote 1..."*; il Foglio n. 53, "Praornese sora Roja", si collega a sua volta al Foglio n. 32 già precedentemente di proprietà della Parrocchia di San Foca, corrispondente a campi 2, 196⅔<sup>36</sup> che *"...assieme al catastico n. 77 è tenuto a pagare frumento 1 annuo; avena 2 annuo; contadi in soldi 7, 15."* Il Foglio n. 63, sempre denominato "Praornese", è valutato in campi 3, 306½ ed è tenuto a pagare *"...perpetuamente 3 quote di frumento annue..."* ma acquista interesse in quanto *"...era prato incolto, ora ridotto arativo dalli eredi, ossia Zuanne fu Gio:Batta di Rosa..."* ed è collegato *"...a monti, alla località "li Viali" cum silvis in quantità tenuta a pagare frumento quote 3 annue et legname in quantità utile annua."*

### 5. Una riflessione, per concludere



## 6. Personaggi

Spero che il paziente lettore, giunto fino alla fine di questa disamina, possa aver colto tutti i nessi che questa vicenda esprime. So bene che, presa in se, non è una storia atipica: in particolare fra '700 ed '800 il paesaggio agrario friulano ha subito profondi mutamenti<sup>37</sup> e le cause legali di proprietà o fittanza sono numerose. Ciò nonostante m'è parso che la particolare vicenda che contrappose i due eredi di Rosa alla Parrocchia di Sedrano presentasse un qualche interesse per la storia locale e per la lettura del territorio agrario saquirinese. Si sarà anche notato come l'intera vicenda non s'è dipanata solo all'interno del perimetro circoscritto fra Sedrano e San Foca, ma, ad un certo punto, e per volontà della Parrocchia, siano entrati in campo i ben più vasti interessi rappresentati dalla potente famiglia dei Conti di Porcia. Proprio il fatto che la Parrocchia abbia avvertito l'utilità, nella fase più acuta della controversia, di mettere in campo l'accordo intervenuto, evidentemente tempo addietro, con la famiglia aristocratica locale, fa di questa controversia, pur piccola nel più vasto panorama del tempo, una cartina al tornasole in sedicesimo dei rapporti di forza che si stavano modificando fra nobiltà, clero e mondo rurale settecentesco. Difficilmente, anche solo cinquant'anni prima del 1729, un rustico o la sua famiglia avrebbero portato fino in fondo una controversia con una Parrocchia e, tanto più, l'avrebbero proseguita quando fosse stato calato l'asso del coinvolgimento d'una famiglia nobile! Non è una notazione ininfluyente se si pensa che appena 57 anni dopo i fatti qui narrati scoppierà la Rivoluzione Francese che finirà col sorprendere l'intera Europa<sup>38</sup> rimettendo in discussione tutti i consolidati rapporti fra i vari strati sociali costituenti l'*ancien régime*.

In fondo è questa la ragione per cui ho voluto offrire, conscio del rischio di proporre una lettura apparentemente pedante ed eccessivamente minuziosa, una documentazione che rischiava di restare sepolta fra i meandri del ricco Archivio Diocesano che certamente ha ancora molte cose da raccontarci.

### Note

- 1) Dicitura che sta per "Veneranda".
- 2) Mi è grato ringraziare, e segnalare, per la cortese collaborazione il Prof. Fabio Metz e la Dott.ssa Paola Sist.
- 3) In realtà il testo originario cita la località come "San Focca", secondo la formulazione presente in tutte le mappe dal '500 in poi.
- 4) Cfr. Fabio Metz. «Iddio, la Madonna, i Santi, i preti e gli uomini» in «San Quirino. Storia del suo territorio» [a cura di Paolo Goi]. Comune di San Quirino, 2004. pagg. 317 – 382 con part. rif. a 348 – 351.
- 5) L'anonimo estensore del fascicolo n. 6 deve aver agito, forse su indicazione dell'autorità giudiziaria, per rispondere all'a stessa esigenza di sintesi con cui mi sono scontrato io stesso di fronte al fatto che è davvero difficile raccapazzarsi fra la documentazione, frammentata e ripetitiva, prodotta dai contendenti e raccolta nel fascicolo n. 5.
- 6) Che l'estensore del "fascicolo di sintesi" non fosse un esperto in materia è testimoniato dal fatto che anche il più semplice dei manuali disponibili in materia tiene conto di alcune "regole – base" che, in questo caso, non sono state seguite. Cfr. Lorenzo Caratti di Valfrei «Scopri le origini della tua famiglia. Manuale genealogico – storico per tutti», Milano, Arnoldo Mondadori, 1991. (rist. anastatica)
- 7) Ringrazio per questa informazione il Rag. Ettore Toffoli; della stessa ho avuto conferma dai Proff.ri Fabio Metz e Paolo Goi.
- 8) Nell'originale accanto al nome di Pietro non è apposta alcuna particolare segnatura mentre nella riproduzione qui pubblicata l'ho evidenziato con sfondo blu e, con il fondo giallo, il di lui figlio Paolo.
- 9) Stando ad un pregevole studio sulla toponomastica saquirinese, la locuzione deriverebbe da una connessione con la flora locale: "...A completare il quadro, troviamo il frassino in «Pra Ornese» o «Proarnese», in entrambi i casi: "prato [del] frassino...". Cfr. Pier Carlo Begotti «La toponomastica del Comune di San Quirino tra paesaggio e storia» in «San Quirino. Storia del suo territorio» op.cit. pagg. 63 – 88. Merita segnalare che il «Repertorio» allegato al citato saggio individua due Strade consorziali, una detta "Pra Ornese" in territorio di S. Quirino, ed un'altra denominata "Proarnese", in località San Foca, entrambe rilevate dal Catasto napoleonico (1810 – 1830 ca) presso l'Archivio di Stato di Pordenone. Sulla toponomastica saquirinese si vedano anche più puntate curate da Leda Savio in «Dai Magréis a le Vilotes» s.a.
- 10) Il precitato «Repertorio» riferisce, dalla fonte napoleonica, anche d'una strada consorziale detta "Vialli" il località S.Foca, pag.88 il cui toponimo deriverebbe da un'antico tracciato caduto in disuso (pag. 71).
- 11) Si noti che il terzo discendente di Pietro di Rosa detto "Fracàs" porta anch'egli il nome di "Michièl" ma non va certamente confuso con un omonimo che dovette far parte del nucleo familiare del 1500.
- 12) Il caso più eclatante di falsificazione operata nel medioevo è la cosiddetta donazione di Costantino, in realtà un atto intitolato «Constitutum Constantini» (Ordinanza di Costantino), atto apocrifo falsamente attribuito al primo Imperatore cristiano

## 6. Personaggi

- ma in realtà steso materialmente nella seconda metà dell’VIII secolo da un ignoto amanuense operante nell’ambito della cancelleria pontificia dell’età di Papa Paolo I. Tale falso venne usato a partire dal XIII sec. come efficace strumento della politica papale. La dimostrazione che si trattasse d’un falso è dovuta, nel 1440, agli studi di Lorenzo Valla. Ho trattato la vicenda di alcuni falsi anche nel mio «*Anselmo d’Aosta. La vicenda umana d’un grande monaco del medioevo*» Milano, Ancora, 2004, Cap. XI «Anselmo dopo Anselmo. *Il primato di Canterbury e la vicenda dei falsi*», pagg. 225 - 228 .
- 13) Una conferma indiretta a quest’ipotesi verrebbe dal fatto che tutti i fogli del fascicolo n. 6 sono chiaramente ascrivibili ad una medesima calligrafia, mentre così non è per il fascicolo n. 5.
  - 14) Nonostante le numerose ricerche, sia documentali che orali, sembra non esservi ricordo alcuno d’un sito denominato “San Lorenzo” nell’area fra San Quirino, San Foca e Sedrano.
  - 15) Da intendersi come “astante” o “attore” della causa.
  - 16) In realtà sarebbero 131.
  - 17) Ancora una volta, implicitamente, si tratterebbe di Pietro di Rosa.
  - 18) Sta per “eccetto” o “escluso”.
  - 19) Questo è uno dei passi più chiari dai quali emerge che la Parrocchia intuisce che Paolo è il firmatario della causa ma che il vero “osso duro” con cui doversi misurare è Pietro di Rosa.
  - 20) Per un esame della complessa legislazione agraria della Repubblica di Venezia e con precisi riferimenti al Friuli ed alla Destra Tagliamento. Cfr. Alessandro Guaitoli «*Beni comunali e istituti di compascio nel Friuli agli inizi del Secolo XVII. Con particolari riferimenti alla montagna e alta pianura della Destra Tagliamento*» in AA.VV. «*Società e cultura del Cinquecento nel Friuli Occidentale. Studi*» [a cura di Andrea Del Col]. Pordenone, Edizioni della Provincia di Pordenone, 1984. pagg. 33 - 55.
  - 21) Presso l’Archivio Diocesano la parte inerente i dei Processi è tutt’ora in via di riordino e catalogazione.
  - 22) Che i di Rosa fossero, in qualche misura, una famiglia di un certo peso è dimostrato dal fatto che nella pagina d’apertura del «*Catastico 1792- 1793 della Parrocchia di San Focca*», stilato il 24 Luglio 1791, fra i votanti chiamati a dare testimonianza della veridicità degli atti in esso contenuti, al Registro denominato “*Rotolo riconfinazione e catastico de beni e rendite tutte della Ven. da Chiesa Parrocchiale di San Focca, con relativo estratto mastro fermato da me, Isidoro Filonico, Pubblico Perito, e Nobile di V.A. di Aviano in ordine a parte di quel Consiglio e Decreto della estrema carica superiore di Udine 1992 - 1793*” risultano firmatari, assieme al Podestà Giacomo Fioretto, altre 21 persone fra le quali anche un Antonio di Rosa ed un Angelo di Rosa entrambi di San Foca.
  - 23) Sta per: “medesimi”.
  - 24) È interessante rilevare come sia Paolo di Rosa a firmare la risposta all’intimazione parrocchiale che, invece, era stata fatta pervenire a suo padre Pietro.
  - 25) Cfr. Enrico Del Torso. «*Cenno Storico sui Conti e Principi di Porcia e Brugnera*» Udine, Arti grafiche friulane, 1933. Circolo Vittorioso di Ricerche Storiche «*I Porcia. Avogari del Vescovo di Ceneda. Condottieri della serenissima, Principi dell’Impero.*» Atti del Convegno 9 Aprile 1994. Castello Vescovile di Vittorio Veneto. Ed. Grafiche De Bastiani, 1994, al cui interno merita segnalare: Pier Carlo Bigotti «*I castelli di Prata e Brugnera e le origini dei signori di Porcia*» pagg. 17 - 24; Theresè Mayer «*Il conte Massimiliano di Porcia scrive la storia della famiglia da un manoscritto finora sconosciuto*» pagg. 115 - 120; Loredana Imperio «*Elenco dei documenti nei quali figurano personaggi dei Prata e Porcia – Brugnera*» [con tavola di albero genealogico] pagg. 143 - 150.
  - 26) In questo caso l’estensore del fascicolo n. 6 ha copiato integralmente il testo della lettera originale inserita nel fascicolo n. 5.
  - 27) Anche in questo caso la Parrocchia si rivolge direttamente contro Pietro, ignorando il figlio Paolo. Si intuisce da questi piccoli “distinguo” che doveva essere in qualche misura nota l’esistenza fra i due d’una qualche frattura circa la conduzione della causa.
  - 28) Nell’originale l’anno non è indicato, ma, senza alcun dubbio, si tratta sempre del 1738.
  - 29) Con la locuzione “...cimento avverso...” l’estensore intende riferirsi alle pretese dei di Rosa.
  - 30) È, questo, l’unico momento in cui si afferma con chiarezza che i di Rosa si sono rivolti ad un proprio legale di fiducia.
  - 31) Si noti come torni, qui, l’uso del singolare, riferito a Paolo in quanto firmatario dell’Atto, che, però, a differenza di Pietro, che viene sempre citato *expressis verbis*, il più delle volte è indicato genericamente.
  - 32) Ho indicato le due date (23 o 25) perché, in questo caso, la scrittura è assai compromessa ed un 3 può essere un 5 o viceversa.
  - 33) La locuzione “terminazione” sta per “confinazione”.
  - 34) Il primo ed il secondo foglietto hanno la dimensione di cm 20,3 x 15,2. Il terzo, invece, è di cm 21 x 15.
  - 35) La sottolineatura in neretto è mia.
  - 36) Il calcolo dei “campi” è quanto mai complesso essendovi, all’epoca, calcoli difformi da zona a zona (campo trevigiano, campo udinese, campo veneziano ecc). Per non complicare di aspetti tecnici questo contributo si è ommesso ogni calcolo di ri-

## 6. Personaggi

---

parametrazione. Si rinvia a Angelo Martini «*Manuale di metrologia ossia misur, pesi e monete in uso attualmente ed anticamente presso tutti i popoli*» Roma. Editrice E.R.A. 1976, ristampa anastatica di volume del 1883, pagg. 817 (Venezia) 437 (Padova), 694 (Rovigo), 822 (Verona), 823 (Vicenza), 724 (Schio), 67 (Belluno), 805 (Udine); Alessandro Guaitoli, op.cit. con part. rif. alle immagini a pag. 53.

- 37) Cfr. Paolo Gaspari «*Storia popolare della sicurtà contadina in Friuli. Agricoltura e società rurale in Friuli dal X al XX secolo*» Udine – Monza, Officine Grafice Piffarerio, 1976.
- 38) Nella storiografia pordenonese merita segnalare, come fece a suo tempo Tullio Perfetti, che il valente cronachista Giovan Battista Pomo, pur attento alle minime quisquiglie cittadine, non farà mai alcun accenno alla Rivoluzione Francese di cui, quantomeno per *pour parler*, la preoccupata ed occhiuta nobiltà locale dovette pur aver parlato. Cfr. Prefazione di Tullio Perfetti “*Giovan Battista Pomo: un uomo del suo tempo*” in G.B. Pomo «*Commentari Urbani (1728 - 1791)*», Pordenone, GEAP, 1990. pagg. 15 – 17.